

BOZZA STATUO

Il progetto Fondazione Villa Durazzo Pallavicini è stato redatto con l'ausilio dello Studio Ghigino&Associati.

La bozza dello Statuto è stata redatta con la consulenza dell'avvocato Sandro Valbusa
via Roma, 4/5 - 16121 Genova
tel. 010-8685346; 338-8661744
fax 010-8609718
e-mail sandrovalbusa@fastwebnet.it

STATUTO DELLA FONDAZIONE

“Villa Durazzo Pallavicini di Pegli”

TITOLO I - COSTITUZIONE

Art. 1 - Costituzione, denominazione, sede e durata

1. E' costituita una Fondazione per la gestione del complesso Pallavicini di Pegli, che viene denominata «Fondazione Villa Durazzo Pallavicini» (d'ora in avanti “Fondazione”), dotata di piena autonomia statutaria e gestionale.
2. La Fondazione ha sede in Genova _____, e non ha limiti di durata.
3. La Fondazione è disciplinata dallo Statuto e, per quanto non espressamente previsto, dalle norme del Codice Civile e dalle disposizioni di legge.

Art. 2 - Fondatori e partecipanti

1. I Soggetti Fondatori sono: il Comune di Genova, il Municipio di Genova Ponente, _____ (seguono i nomi della associazioni partecipanti).
2. Sono Partecipanti della Fondazione, previa approvazione del Consiglio di Amministrazione, i soggetti pubblici o privati che contribuiscono alla progettazione e alla realizzazione dei programmi della Fondazione con importanti donazioni, erogazioni di denaro o attività di particolare rilievo.
3. Sono Sostenitori della Fondazione, previa approvazione del Consiglio di Amministrazione, i soggetti pubblici e privati che contribuiscono allo svolgimento delle attività mediante l'erogazione di contributi finanziari in denaro annuali o pluriennali, la fornitura a titolo gratuito di attività, beni materiali o immateriali.
4. I soggetti pubblici o privati, i Partecipanti e i Sostenitori che si impegnino a contribuire stabilmente all'attività della Fondazione potranno essere ammessi quali Fondatori successivi su proposta di almeno uno dei primi Fondatori e previa approvazione del Comitato dei Fondatori.

Art. 3 - Scopo e finalità della Fondazione

1. La Fondazione “Villa Durazzo Pallavicini di Pegli” ha come scopo la salvaguardia, tutela, valorizzazione e gestione della Villa, intesa come sommatoria del suo Parco, dei giardini siti accanto al palazzo padronale, del viale d'accesso, dell'Orto Botanico Clelia Durazzo e degli immobili di proprietà Comunale in essi contenuti. Al momento si considerano esclusi i locali utilizzati dal Museo Archeologico, tranne il terrazzo di collegamento al parco. Qualora il palazzo non fosse più utilizzato (anche parzialmente) dal Museo Archeologico verrà anch'esso destinato alle attività della Fondazione che lo gestirà creando in esso il Museo del Parco e le strutture annesse e pertinenti, per il conseguimento delle finalità statutarie.
2. La Fondazione non ha fini di lucro e non distribuisce utili.

Art. 4 - Attività della Fondazione

1. La Fondazione intende conservare e gestire tramite una continua opera di manutenzione e restauro gli spazi del parco e dell'orto, le architetture, i monumenti e gli arredi, la massa

vegetazionale e l'impiantistica in essi contenuti; si occupa altresì del rapporto con il pubblico, dell'accoglienza, di eventi culturali correlati e commisurati alla tipologia del bene.

2. La Fondazione ha autonomia scientifica, di progettazione culturale, gestionale, tecnica¹ ed economica.
3. Al fine di perseguire lo scopo e le finalità di cui all'articolo 3, la Fondazione:
 - a. assicura la conservazione filologica, di tutte le parti che costituiscono il complesso di beni di cui all'articolo 3, comma 1, impegnandosi a rispettare le clausole prescritte nell'atto di cessione da parte della Marchesa Giustiniani al Comune di Genova (vedi documentazione allegata) e i vincoli di tutela della legge 42/2004;
 - b. sviluppa attività divulgativa, di marketing, di relazione culturale e turistica, di connessione con altre strutture analoghe italiane e/o straniere;
 - c. può organizzare mostre, incontri, seminari, convegni ed eventi, anche di carattere didattico, correlati al bene;
 - d. dà impulso ad una conservazione attiva del patrimonio artistico, storico, botanico-vegetazionale e tecnico;
 - e. sviluppa la ricerca, la documentazione e l'informazione circa il parco, la Villa e i beni che ne fanno parte.
 - f. cura la produzione di pubblicazioni scientifiche e divulgative;
 - g. può assumere la gestione di musei, istituzioni e spazi culturali, altre ville e parchi storici;
 - h. può ideare e organizzare itinerari culturali;
 - i. promuove e finanzia attività di educazione permanente e di formazione;
 - j. organizza forme di comunicazione, di dibattito e di confronto culturale, anche attraverso attività di produzione di pubblicazioni editoriali;
 - k. può svolgere le attività commerciali inerenti ai servizi aggiuntivi di musei e istituzioni culturali;
 - l. può svolgere attività di commercializzazione anche con riferimento a prodotti editoriali, multimediali, audiovisivi, gadget e simili;
 - m. può fornire servizi a terzi, anche di carattere commerciale;
 - n. progetta e realizzare interventi di riqualificazione, anche di carattere edilizio e strutturale, sui beni immobili;
 - o. può partecipare, anche in veste di fondatore, ad associazioni, fondazioni, comitati e, più in generale, istituzioni pubbliche o private, comprese società di capitali, che perseguono finalità coerenti con le proprie;
 - p. collabora attivamente con gli organi di tutela preposti, con gli organi dello Stato e in particolare con gli organi centrali del Ministero per i Beni e le Attività Culturali, con l'Università, gli Enti Locali, le Aziende, e con le associazioni, anche informali, interessate ai fini della Fondazione stessa;
 - q. può collaborare con enti pubblici o soggetti privati anche stipulando con essi accordi, convenzioni e contratti di qualsiasi natura e durata utili al perseguimento delle proprie finalità; in particolare può, tra l'altro, stipulare contratti e convenzioni per l'affidamento in

¹ Per "Tecnica" si intende l'autonomia dell'istituzione di presentare progettazioni di tipo edilizio per interventi da realizzare direttamente con fondi propri o attraverso la partecipazione a bandi di finanziamento europei o similari

gestione a terzi di parte delle attività proprie della Fondazione, e per l'affidamento da parte di terzi di attività e servizi;

- r. compie tutte le operazioni finanziarie, immobiliari e mobiliari, necessarie, opportune e strumentali per il conseguimento dello scopo, nei limiti di Legge e dello Statuto, nel rispetto della tutela e dell'integrità della villa stessa e per attività che siano connesse ai propri fini. Gli utili prodotti dalle attività sopra citate verranno reimpiegati esclusivamente nella gestione e conservazione del complesso dei beni di cui all'articolo 3, comma 1. Allo scopo svolge ogni altra attività ausiliaria, connessa, strumentale e complementare o comunque utile al perseguimento delle proprie finalità;
- s. può svolgere ogni altra attività, anche commerciale, allo scopo di garantire l'equilibrio economico e finanziario.

L'attività della Fondazione è vigilata ai sensi di legge.

Art. 5 - Patrimonio della Fondazione

- 1. Il patrimonio della Fondazione, destinato al perseguimento delle finalità proprie, è costituito:
 - a. dai conferimenti in denaro o beni mobili e immobili, in proprietà o in uso, o altre utilità impiegabili per il perseguimento degli scopi effettuati dai Fondatori, dai Partecipanti o da altri a tale finalità;
 - b. dai conferimenti successivi, in proprietà o in uso, di denaro o beni mobili o immobili, o altre utilità impiegabili per il perseguimento degli scopi, provenienti dai Fondatori o da altri partecipanti, espressamente destinati all'incremento del patrimonio;
 - c. dai beni immobili, mobili e somme che pervengano a qualsiasi titolo alla Fondazione, espressamente destinati all'incremento del patrimonio;
 - d. dalle rendite o utili derivanti da attività accessorie, che con delibera di Consiglio siano destinati a preservare o incrementare il patrimonio.
- 2. La Fondazione potrà disporre dei beni che le pervengano per donazioni e lasciti, eredità e legati, al fine di perseguire al meglio gli scopi che si è data.

Art. 6 - Entrate e Fondo di Gestione

- 1. Le entrate della Fondazione, finalizzate al fondo di gestione per il funzionamento della Fondazione stessa ed alla realizzazione dei suoi scopi, sono costituite da:
 - a. rendite e proventi derivanti dalla gestione del patrimonio come definito al precedente articolo 5;
 - b. contributo ordinario annuale dei Fondatori e degli Amici della Fondazione;
 - c. versamenti e contribuzioni dei Fondatori, dei Partecipanti e dei Sostenitori della Fondazione non destinati dagli stessi a patrimonio;
 - d. contribuzioni, elargizioni, sovvenzioni o altre liberalità da parte di terzi, non destinati a patrimonio, ivi compresi i contributi provenienti da enti pubblici;
 - e. ricavi delle attività, anche commerciali, principali, accessorie, strumentali e connesse, di cui al precedente articolo 4.
- 2. Le entrate suddette saranno interamente impiegate per il funzionamento e per gli scopi della Fondazione, nell'esercizio al quale i redditi si riferiscono o in quelli successivi.

3. È fatto tassativo divieto di distribuire sotto qualsiasi forma, anche indiretta, utili, avanzi di gestione e riserve patrimoniali, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposti per legge.

TITOLO II – ORDINAMENTO

Art. 7 - Organi della Fondazione

1. Sono organi della Fondazione:
 - a. il Comitato dei Fondatori;
 - b. il Consiglio di Amministrazione;
 - c. il Presidente;
 - d. il Collegio dei revisori dei conti;
 - e. il Comitato di indirizzo Tecnico-scientifico;
 - f. gli Amici della Fondazione.

Art. 8 - Comitato dei Fondatori

1. Il Comitato dei Fondatori è composto da un rappresentante per ciascuno dei soggetti Fondatori ed elegge il proprio Presidente con voto a maggioranza dei propri componenti.
2. Il Comitato dei Fondatori si riunisce su richiesta del Presidente della Fondazione o del Consiglio di Amministrazione e delibera a maggioranza dei suoi componenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.
3. Il Comitato dei Fondatori, garante del perseguimento delle finalità istituzionali della Fondazione, in particolare:
 - a. determina la composizione del Consiglio di Amministrazione sulla base di quanto stabilito dall'articolo 9;
 - b. determina i criteri e le modalità della partecipazione alla Fondazione di altri enti in qualità di Fondatori successivi, Partecipanti e Sostenitori;
 - c. delibera l'ammissione alla Fondazione di Fondatori successivi, Partecipanti e Sostenitori e l'eventuale cessazione dalla qualifica;
 - d. determina l'entità del contributo ordinario annuale dei Fondatori e degli Amici della Fondazione;
 - e. determina i compensi del Presidente e per le eventuali deleghe dei membri del Consiglio di Amministrazione, previsti all'art. 10, 3° comma;
 - f. nomina il Presidente e i restanti due membri del Collegio dei Revisori dei Conti;
 - g. approva le eventuali modifiche del presente Statuto;
 - h. esercita le prerogative di garante del perseguimento delle finalità istituzionali della Fondazione in casi di particolare gravità, quali quelli previsti all'articolo 21 del presente Statuto.
4. La carica di membro del Comitato dei Fondatori è ricoperta a titolo gratuito.

Art. 9 - Consiglio d'amministrazione: composizione e durata

1. Il Consiglio di Amministrazione è costituito da 7 componenti di diritto, compreso il Presidente, rappresentanti dei soggetti Fondatori e dall'Assemblea degli Amici della Fondazione, che ne nominano uno ciascuno; ulteriori due consiglieri potranno essere eventualmente designati ai sensi del comma 5 della presente disposizione.
2. I membri del Consiglio di Amministrazione non hanno diritto a remunerazione ma spetta loro il rimborso delle spese, autorizzate e documentate, per l'attività prestata in favore e/o per conto della Fondazione.
3. Il Consiglio di Amministrazione all'atto del suo insediamento, con voto a maggioranza assoluta dei suoi componenti, nomina il Presidente tra i membri dello stesso. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione può, altresì, qualificarsi quale Presidente della Fondazione.
4. Il Consiglio di Amministrazione dura in carica per 5 anni, salvo quanto stabilito nel comma seguente.
5. Il Consiglio di Amministrazione, previa determinazione del Comitato dei Fondatori, delibera l'eventuale propria integrazione da parte dei rappresentanti dei Partecipanti e dei Sostenitori, tra soggetti privati, enti, aziende, istituti di credito che condividano lo scopo della Fondazione con fondi vincolati all'attività di restauro, mostre, attività culturali e di ricerca, Tali soggetti avranno diritto alla designazione a condizione che conferiscano alla Fondazione contributi annuali in denaro in misura non inferiore a Euro 250.000,00 annui. Nel caso in cui i soggetti interessati a tale nomina siano in numero superiore a due, la designazione competerà a quelli che avranno elargito il contributo più elevato. I Partecipanti e i Sostenitori così designati rimangono in carica nel Consiglio per l'anno della contribuzione e per l'anno successivo.

Art. 10 - Attribuzioni del Consiglio di Amministrazione

1. Il Consiglio di Amministrazione è l'organo di gestione della Fondazione e, ferme le competenze del Comitato dei Fondatori e del Comitato di Indirizzo Tecnico-scientifico, provvede a quanto occorre per la gestione della Fondazione e per il conseguimento delle sue finalità ed è titolare di ogni potere di amministrazione ordinaria e straordinaria.
2. Il Consiglio di Amministrazione, in particolare:
 - a. elegge il Presidente a maggioranza dei propri componenti;
 - b. esercita funzioni di indirizzo, programmazione e controllo;
 - c. dà attuazione degli indirizzi generali stabiliti dal Comitato di Indirizzo Tecnico-scientifico;
 - d. approva la proposta dei piani di gestione, dei programmi attuativi annuali e dei regolamenti;
 - e. approva il bilancio di previsione, il bilancio consuntivo e tutti i documenti previsionali e programmatici;
 - f. stabilisce i criteri generali in materia di assunzioni del personale;
 - g. nomina e revoca i membri del Comitato di Indirizzo Tecnico-scientifico;
 - h. approva l'accettazione di donazioni, eredità, legati;
 - i. promuove azioni davanti gli organi giurisdizionali ed adotta le deliberazioni necessarie per promuovere arbitrati;
 - j. nomina e revoca il Direttore della Fondazione, determinando il compenso per l'incarico;

- k. nomina e revoca il Responsabile amministrativo della Fondazione, determinando il compenso per l'incarico;
 - l. ogni altro provvedimento utile o necessario per il conseguimento dello scopo della Fondazione, per il quale la legge o lo statuto non prevedano espressamente la competenza di altri organi.
3. E' facoltà del Consiglio di Amministrazione istituire un Comitato Esecutivo di Gestione e/o conferire deleghe per singole aree di intervento anche costituendo commissioni tecnico-consultive e/o conferendo incarichi professionali, determinando altresì i compensi relativi a questi ultimi.
 4. La carica di membro del Consiglio di Amministrazione è ricoperta a titolo gratuito, salvo il ruolo di Presidente e di eventuali deleghe particolari, il cui compenso è stabilito dal Comitato dei Fondatori.

Art. 11 - Funzionamento del Consiglio di Amministrazione

1. Il Consiglio di amministrazione si riunisce su convocazione del Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, del consigliere più anziano, almeno una volta ogni tre mesi ed ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno, ovvero su richiesta scritta di almeno tre componenti.
2. Il Presidente deve proporre le materie da trattare nell'Ordine del Giorno (O.D.G.) Di ogni convocazione viene data notizia a mezzo lettera, telefax o posta elettronica ai componenti del Consiglio almeno sette giorni prima della riunione. Nei casi di comprovata urgenza è ammessa la convocazione mediante telegramma, telefax o posta elettronica da recapitarsi agli interessati almeno due giorni prima della data dell'adunanza. La riunione del Consiglio può, inoltre, essere richiesta per iscritto dalla maggioranza dei componenti oppure dalla maggioranza dei membri del Collegio dei revisori dei conti a condizione che i richiedenti indichino le materie da trattare nell'O.D.G..
3. Le sedute del Consiglio di Amministrazione si tengono, di regola, presso la sede della Fondazione e sono valide con la presenza della metà più uno dei componenti.
4. Le deliberazioni vengono prese con voto palese a maggioranza dei presenti. In caso di parità di voto prevale il voto del Presidente.

Art. 12 - Presidente

1. Il Presidente è il legale rappresentante della Fondazione.
2. Il Presidente esercita tutti i poteri di iniziativa necessari per il buon funzionamento della Fondazione.
3. Al Presidente della Fondazione competono:
 - a. la rappresentanza della Fondazione nei rapporti con gli enti locali e le autorità statali e regionali e, in generale, dei terzi;
 - b. la presidenza e la convocazione del Consiglio di Amministrazione della Fondazione;
 - c. il ruolo di consegnatario legale del patrimonio storico, artistico e tecnico, nonché dei beni e delle risorse;
 - d. l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio d'amministrazione;
 - e. la sottoscrizione delle convenzioni e degli accordi approvati dal Consiglio di

Amministrazione nonché di tutti i contratti che impegnano la Fondazione;

- f. l'adozione, in caso di necessità e di urgenza, e sotto la propria responsabilità, di provvedimenti di competenza del Consiglio, da sottoporre alla ratifica del Consiglio stesso nella prima adunanza da convocare con urgenza;
 - g. tutti gli altri compiti demandati al Presidente dalle leggi, dallo statuto e dai regolamenti interni della Fondazione.
4. In caso di assenza o di impedimento del Presidente ne assume le funzioni il Consigliere più anziano di età tra quelli nominati.

Art. 13 - Collegio dei Revisori dei Conti

1. Il Collegio dei Revisori è composto da tre membri nominati dal Comitato dei Fondatori, che ne nomina, altresì, il Presidente e dura in carica 3 anni.
2. I membri del Collegio devono essere in possesso dei requisiti professionali per l'esercizio del controllo legale dei conti ed essere iscritti nell'apposito registro tenuto presso il Ministero della Giustizia. Essi non sono revocabili dall'incarico, salvo inadempienza, e sono rinominati consecutivamente per una sola volta.
3. Il Collegio dei Revisori vigila sulla gestione finanziaria della Fondazione e, in particolare, accerta la regolare tenuta della contabilità e la corrispondenza del bilancio alle risultanze dei libri e delle scritture contabili, redigendo apposita relazione che accompagna la proposta di deliberazione del conto consuntivo. Nella stessa relazione esprime rilievi e proposte tendenti a conseguire una migliore efficienza, produttività ed economicità della gestione.
4. I membri del collegio partecipano alle riunioni del Consiglio di Amministrazione.
5. Essi possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e controllo, nonché chiedere notizie su questioni generali o specifiche.
6. Il Collegio dei Revisori informa direttamente i Fondatori, dandone comunicazione al Consiglio di Amministrazione, di tutti gli atti o fatti che possano costituire irregolarità di gestione ovvero violazione di norme che disciplinano l'attività della Fondazione.

Art. 14 - Comitato di Indirizzo Tecnico-scientifico

1. Il Consiglio di Amministrazione nomina il Comitato di Indirizzo Tecnico-scientifico.
2. Il Comitato di indirizzo tecnico-scientifico, su richiesta del Direttore, del Presidente e del Consiglio di Amministrazione, svolge funzioni consultive; può, altresì, formulare proposte da sottoporre al Consiglio d'amministrazione e azioni da realizzare nell'ambito delle attività della Fondazione per quanto attiene allo specifico ambito tecnico-scientifico.
3. Fa parte del Comitato il Direttore o un suo delegato, che lo convoca e lo presiede. Il Comitato di indirizzo tecnico-scientifico è composto da un minimo di 5 a un massimo di 9 membri, scelti tra docenti ed esperti di alta qualificazione scientifica e professionale nelle discipline culturali, della conservazione e paesaggistiche, esperti in sociologia ed economia.
4. Il comitato di indirizzo tecnico-scientifico rimane in carica quanto il Consiglio di Amministrazione che lo ha nominato.
5. Il suo funzionamento è disciplinato da un apposito regolamento, predisposto dal Direttore e approvato dal Consiglio di Amministrazione.

Art. 15 - Amici della Fondazione

1. Gli Amici della Fondazione sono: i Partecipanti, i Sostenitori e gli Aderenti: tali sono tutti quei soggetti, pubblici o privati, persone, enti, aziende, istituti di credito che condividendo lo scopo della Fondazione, la sostengono in varia forma.
2. Fra questi, quelli che, in qualità di Partecipanti o Sostenitori, partecipano o sostengono la Fondazione con fondi vincolati all'attività di restauro, mostre, attività culturali e di ricerca, potranno richiedere la designazione quali membri del Consiglio di Amministrazione a condizione che conferiscano alla Fondazione contributi annuali in denaro in misura non inferiore a Euro 250.000,00 annui. Nel Consiglio di Amministrazione sono ammessi sino a due fra Partecipanti e Sostenitori. Nel caso in cui i soggetti interessati a tale nomina siano in numero superiore a due, la designazione competerà a quelli che avranno elargito il contributo più elevato.
3. Sono Aderenti della Fondazione le persone fisiche che, condividendo le finalità della Fondazione, contribuiscono alla realizzazione dei suoi scopi mediante contributi in denaro annuali, nella misura stabilita dal consiglio di amministrazione. La qualifica di Aderente dura per tutto il periodo per il quale la quota è stata versata.
4. Gli Amici della Fondazione si riuniscono in assemblea almeno una volta nell'anno o ogni qualvolta il Presidente della Fondazione decida di convocarla per fornire informazioni sull'andamento delle attività della Fondazione e/o formulare eventuali proposte finalizzate al perseguimento degli scopi della stessa. L'Assemblea è presieduta senza diritto di voto dal Presidente della Fondazione, che provvede alla sua convocazione. L'Assemblea nomina un rappresentante nel Consiglio di Amministrazione, secondo le regole di cui all'art. 9, comma 5.
5. In caso di scioglimento del Comitato promotore, l'Assemblea nomina due ulteriori membri del Consiglio di Amministrazione.

TITOLO III – AMMINISTRAZIONE

Art. 16 - Uffici e personale

1. La Fondazione è dotata di un proprio ufficio tecnico ed amministrativo, la cui articolazione e disciplina viene determinata con apposito regolamento organico predisposto dal Direttore e approvato dal Consiglio di Amministrazione.

Art. 17 - Il Direttore

1. Il Direttore è nominato dal Consiglio di Amministrazione, che ne determina anche il compenso, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, su proposta del Presidente, e dura in carica quanto il Consiglio che lo nomina.
2. Egli deve essere dotato di specifica e comprovata esperienza nella gestione in ambito culturale e il rapporto di lavoro, disciplinato dalle norme di privato, a prescindere dalla natura autonoma o subordinata di esso, è comunque a tempo determinato.
3. Il Direttore è preposto all'esercizio delle funzioni di amministrazione e di gestione della Fondazione, con esclusione delle attribuzioni e dei compiti del Consiglio di Amministrazione di cui al precedente art 10 e di quelle del Responsabile Amministrativo di cui all'articolo 18.

4. Il Direttore fornisce la leadership concettuale attraverso una conoscenza specifica della disciplina dei Parchi storici ed è responsabile della pianificazione degli obiettivi, secondo gli indirizzi del Consiglio di Amministrazione, dell'organizzazione del personale e dei servizi, dell'attuazione degli obiettivi pianificati ed inoltre del controllo dei risultati ottenuti e della prefigurazione delle eventuali alternative possibili, da sottoporsi al vaglio del Consiglio di Amministrazione.
5. Il Direttore è il responsabile generale della gestione scientifica, culturale ed artistica del bene, deve quindi essere in possesso di adeguata qualificazione, provata esperienza professionale nell'ambito del restauro e della conservazione dei giardini storici, specializzazione professionale nel campo del restauro e conservazione di beni monumentali compresi i gli aspetti tecnici inerenti all'architettura del paesaggio.
6. Il Direttore, in particolare:
 - a. elabora il Piano di Attività Annuale e contribuisce alla formazione degli indirizzi culturali della Fondazione, sulla base degli orientamenti espressi dal Consiglio di Amministrazione;
 - b. fornisce al Responsabile Amministrativo gli indirizzi per la stesura del progetto di Bilancio Preventivo e Consuntivo e il Bilancio Pluriennale;
 - c. esegue le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione;
 - d. entro i limiti e nei modi stabiliti dal Consiglio di Amministrazione con apposita deliberazione, provvede agli acquisti in economia, al fine di assicurare l'ordinario funzionamento del complesso, sottoponendo poi allo stesso Consiglio il relativo rendiconto;
 - e. delibera le spese ed approva i contratti, in particolare quelli relativi all'appalto di servizi quali l'assistenza e accoglienza dei visitatori, il marketing, la promozione, la custodia, la pulizia, la telesorveglianza e i servizi aggiuntivi (studio, riproduzioni fotografiche e digitali, bookshop e ristorazione) che la Fondazione non prevede di gestire in forma diretta;
 - f. predispone i capitolati e i bandi di concorso;
 - g. formula proposte al Consiglio di Amministrazione circa il ricorso ad eventuali consulenze professionali esterne;
 - h. dirige il personale della Fondazione o comunque applicato in essa, determinando i criteri di organizzazione del servizio prestato, assegnando specifiche mansioni a seconda del ruolo ricoperto, emanando atti di organizzazione e attribuendo i trattamenti economici accessori;
 - i. regola la consultazione dei materiali storici, tecnici e artistici e rilascia permessi per studi e riproduzioni;
 - j. partecipa, senza diritto di voto ma con ruolo propositivo e consultivo, alle riunioni del Consiglio di Amministrazione;
 - k. presiede il Comitato di Indirizzo Tecnico-scientifico, convocandone le sedute, partecipandovi e coordinandone le conclusioni e indirizzi operativi;
7. Il Direttore può essere revocato, su proposta della maggioranza del Consiglio d'Amministrazione, per gravi violazioni di legge, per inadempimento contrattuale, per documentata inefficienza o per incompatibilità con lo scopo della Fondazione.

Art. 18 - Responsabile amministrativo

1. Il Responsabile amministrativo è nominato dal Consiglio di Amministrazione, che ne

determina anche il compenso, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, su proposta del Presidente, e dura in carica quanto il Consiglio che lo nomina.

2. Egli deve essere dotato di specifica e comprovata esperienza nel campo gestionale in ambito culturale e il rapporto di lavoro, disciplinato dalle norme di privato, a prescindere dalla natura autonoma o privata di esso, è comunque a tempo determinato.
3. Sono compiti del Responsabile amministrativo:
 - a. la firma degli ordinativi di pagamento;
 - b. l'esecuzione dei pagamenti e le riscossioni, nonché la regolare tenuta delle scritture contabili;
 - c. gli adempimenti tecnici connessi alla predisposizione dei bilanci annuali e pluriennali nonché dei conti consuntivi;
 - d. le ulteriori funzioni previste dallo statuto o dei regolamenti interni del Fondazione.

TITOLO IV - DISPOSIZIONI FINALI

Art. 19 - Esercizio e Bilancio

1. L'esercizio ha inizio il 1° gennaio e si conclude il 31 dicembre di ogni anno.
2. Entro il 31 dicembre di ogni anno il Consiglio di Amministrazione approva il bilancio preventivo, finanziario ed economico, annuale e pluriennale, nonché il documento programmatico annuale e pluriennale relativo alle attività da svolgersi nell'esercizio successivo.
3. Al termine di ogni esercizio, di norma entro il 30 aprile e comunque non oltre il 30 giugno, il Consiglio di Amministrazione approva il bilancio consuntivo di esercizio, formato dallo stato patrimoniale, dal conto economico, dalla nota integrativa, dalla relazione sulla gestione e da ogni altro documento richiesto dalla normativa vigente, acquisita la relazione del Collegio dei Revisori dei Conti.
4. La Fondazione è costituita senza limitazioni di durata.

Art. 20 - Scioglimento, estinzione, liquidazione

1. La Fondazione si scioglie:
 - a. per volontà dei primi Fondatori
 - b. per decisione del Comitato dei Fondatori, quando:
 - la Fondazione si trovi nell'impossibilità di perseguire il suo scopo;
 - si siano verificate perdite nel patrimonio di eccezionale gravità;
 - risultino gravi e ripetute violazioni della legge e dello statuto;
 - in tutti gli altri casi previsti dalla legge.
2. Per l'esecuzione di quanto necessario alla liquidazione i Fondatori nominano un liquidatore.
3. In caso di scioglimento ed estinzione il patrimonio ritorna a disposizione dei Fondatori in

proporzione a quanto conferito, fermo restando che ove trattasi di patrimonio mobile e immobile assoggettato al regime giuridico dei beni culturali, questo tornerà a disposizione del soggetto conferente secondo i principi posti dalla normativa vigente in materia di tutela e valorizzazione di detti beni.

Art. 21 - Pubblicità degli atti

Tutti gli atti della Fondazione sono pubblici, salvo diversa previsione di legge.

Art. 22 - Controllo degli atti

Gli atti della Fondazione sono sottoposti al controllo secondo quanto previsto dalla legge.

Art. 23 - Modifiche dello statuto

Il presente statuto può essere modificato ed integrato dal Comitato dei Fondatori. Ogni modifica deve risultare da atto pubblico.

Art. 24 - Divieto di alienazione

La Fondazione non potrà, né in tutto né in parte, alienare il patrimonio affidatole in gestione per il conseguimento dello scopo di cui all'articolo 3.

Art. 25 - Rinvio

Per quanto non espressamente indicato nel presente Statuto si applicano le norme di legge e le disposizioni del Codice Civile.